



2011/08.02/000156-01
DIRA61000 - 2020/79

SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO

Ufficio Valutazione Impatto Ambientale

SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO

Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali

Oggetto: D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - L.R. 40/1998 E S.M.I..
PROGETTO DI MODIFICA GESTIONALE DELL'ALLEVAMENTO AVICOLO LOCALIZZATO NEL
COMUNE DI SALMOUR. PROPONENTE: LA CASCINA S.S. AGRICOLA, SEDE LEGALE LOC.
CIOCCHINI 9/A, NOVELLO - SEDE OPERATIVA, VIA FOSSANO 7, SALMOUR (EX AZ. AGR.
ALASIA GIUSEPPE).
PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO EX ART. 27-BIS DEL D.LGS.152/2006 E S.M.I.,
PRONUNCIA DI GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE E RILASCIO
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

I DIRIGENTI DEI SETTORI

Premesso che:

- veniva presentata presso la Provincia di Cuneo in data 17.10.2019 con prot. n. 65025, da parte del Sig. ALASIA Giuseppe in qualità di titolare dell'omonima azienda agricola con sede legale in Ruffia, Via Cavallermaggiore n. 6, istanza di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i. e contestuale istanza di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ex D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato.
- Con nota prot. n. 74787 del 29.11.2019, la Provincia, come stabilito dall'art. 27-bis, c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ha comunicato ai soggetti titolari al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, che la documentazione progettuale, così come depositata, è stata pubblicata dal 24.10.2019, sul sito web dell'Ente.
- Decorsi i tempi stabiliti questa autorità competente, in applicazione dell'art. 27-bis, c. 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in data 29.11.2019, ha provveduto alla pubblicazione, sul proprio sito web, dell'avviso al pubblico così come predisposto dal proponente, da cui decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA.
- Con nota prot. n. 78876 del 17.12.2019 si è proceduto alla convocazione della prima riunione della Conferenza di Servizi in data 30.01.2020, in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14ter della L. 241/90 e s.m.i. al fine di definire il cronoprogramma dei lavori dell'istruttoria integrata della Fase di Valutazione e del contestuale rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale.
- Nel corso della medesima, alla luce dei pareri pervenuti, era stata evidenziata la necessità di richiedere un'integrazione degli atti documentali, al fine di chiarire e maggiormente specificare il progetto presentato, formalizzata al proponente con nota prot. n. 8514 del 07.02.2020.
- Con nota prot. ric. n. 7338 del 04.02.2020, il Sig. Alasia Giuseppe, titolare dell'Az. Agricola Alasia Giuseppe, con sede legale in Ruffia, Via Cavallermaggiore 6 e sede operativa in Salmour, Via Fossano 6, ha comunicato il subingresso alla gestione dell'allevamento in oggetto di La Cascina Società semplice agricola, sede legale in Loc. Ciocchini 9/A, Novello e sede operativa, Via Fossano 7, Salmour.
- Con la nota prot. ric. n. 24424 del 30.04.2020, la Ditta ha provveduto al deposito della documentazione integrativa richiesta; con l'avvenuto deposito delle integrazioni richieste, l'iter procedurale ha ripreso il suo corso, facendo decorrere i tempi previsti per la sua conclusione.
- Con nota prot. n. 25776 dell'08.05.2020, si è provveduto alla pubblicazione di quanto ricevuto e contestualmente alla convocazione della seconda riunione della Conferenza di Servizi del 09.06.2020.
- Sotto l'aspetto progettuale, l'intervento in oggetto, rientra nella categoria progettuale n. 17 dell'allegato A2 alla L.R. 40/98 e s.m.i. "Impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di: a) 85.000 posti per polli da ingrasso".

Il progetto in esame, posto nel Comune di Salmour (CN), in Via Fossano n. 7, prevede la modifica gestionale all'interno di un allevamento avicolo esistente, con sostituzione della specie avicola attualmente ospitata, ovvero pollastre, in favore dei polli da carne (broiler). Attualmente il sito è autorizzato all'allevamento delle pollastre a terra mediante Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Cuneo – Settore Tutela Territorio – con determina n. 713 del 17.12.2013.

Il progetto non prevede ampliamenti volumetrici, né modifiche strutturali ai fabbricati esistenti. Saranno ravvisabili solamente cambiamenti in termini di attrezzature interne ai fabbricati e gestione del ciclo di allevamento: le strutture potranno ospitare una potenzialità di allevamento pari a 139.080 polli da carne.

L'allevamento esistente, per cui non sono previsti ampliamenti strutturali né modifiche, consta di 9 fabbricati. All'interno di tali strutture vengono ingrassati polli da carne (broiler) sia di sesso femminile sia maschile. L'allevamento sarà prevalentemente articolato su 5,8 cicli/anno, dal momento che il ciclo di allevamento dei maschi pesanti si protrarrà per 56 giorni, intervallati mediamente da 7 giorni di vuoto sanitario. A fine ciclo, gli animali saranno caricati direttamente sui camion ed inviati al macello. All'interno dei capannoni saranno rimossi abbeveratoi e mangiatoie per poter procedere alla rimozione della lettiera esausta (pollina) ed al lavaggio e disinfezione dei locali.

Gestione della pollina

Il sito aziendale non disporrà di apposite strutture di stoccaggio del refluo palabile in quanto questo sarà immediatamente allontanato al momento della rimozione dalle strutture di allevamento. In caso di emergenza sanitaria, o di impossibilità di spandimento, la pollina verrà stoccata tutta all'interno di un capannone, prima di essere correttamente smaltita, per procedere ad un eventuale risanamento chimico per evitare problemi con le emissioni odorigene ed evitare l'autocombustione.

Sulla base di quanto dichiarato dal proponente nella documentazione agli atti il presente procedimento dovrà comprendere e coordinare i seguenti titoli abilitativi per la realizzazione ed esercizio dell'opera:

Titolo	Autorità Competente
Giudizio di compatibilità ambientale	Provincia di Cuneo
Autorizzazione Integrata Ambientale	Provincia di Cuneo
Parere igienico-sanitario	ASL CN1

Nel seguito si riassume quanto precisato dal proponente in sede di integrazioni:

- la ditta ha richiesto la deroga ad allevare 39 kg di pv/mq di superficie di allevamento; a seguito di autocertificazione, l'ASL rilascia parere favorevole con la formula del silenzio assenso;
- la ditta subentrante conferma tutte le modalità di gestione nella conduzione dell'allevamento proposte dal precedente Gestore;
- la pollina prodotta viene ceduta a terzi pertanto son stati ripresentati i contratti di cessione formalizzati in capo al nuovo gestore La Cascina s.s.a.

Ultimata l'istruttoria tecnica degli elaborati integrativi presentati ed acquisiti tutti gli elementi utili a definire l'esito del procedimento, in data 09 giugno 2020, è stata convocata e si è svolta - in sede decisoria - la Conferenza di Servizi, nel corso della quale, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri conclusivi già pervenuti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento presenti in Conferenza per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio dell'allevamento in progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, e precisamente:

1) parere favorevole della **Provincia di Cuneo**, con nota prot. n. 30909 del 05.06.2020, alla pronuncia di positivo giudizio di compatibilità ambientale ed al rilascio dell'AIA previo deposito entro 30 giorni della documentazione (richiesta con nota prot. n. 33050 del 16.06.2020) necessaria per consentire la formalizzazione del Provvedimento Unico Ambientale.

La ditta ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta, ritenuta esaustiva, con nota prot. ric. n. 38734 del 09.07.2020.

2) Con nota prot. n. 46720 del 17.08.2020 l'**ASL CN1** esprime parere favorevole nel rispetto della seguente prescrizione:

"dovranno essere applicate le misure di biosicurezza previste dal decreto 13 dicembre 2018".

3) L'Assessore all'Ambiente del **Comune di Salmour** dichiara, in sede di Conferenza di Servizi, parere non favorevole alla realizzazione dell'allevamento ritenuto di notevole impatto sull'area soprattutto sotto l'aspetto delle emissioni odorigene. L'Assessore richiede tuttavia che, nel caso di assenso alla realizzazione dell'impianto, vengano impartite al proponente specifiche prescrizioni inerenti l'attuazione, da parte dell'azienda, delle misure individuate dal Tavolo Tecnico di confronto di cui alla DGR 9 gennaio 13-4554.

Nei termini stabiliti dall'art. 14 della L.R. 40/98 e s.m.i., non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.

In quest'ultima Conferenza, in applicazione dell'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., si è considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non ha partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non ha espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione.

In conclusione, alla luce di quanto emerso a seguito degli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, dell'esito della

Conferenza di Servizi del 09 giugno 2020, nella quale è stato stabilito in particolare che –qualora ne ricorrano le condizioni - verrà attivato il Tavolo Tecnico come previsto dalla DGR 9 gennaio 13-4554 ai fini del controllo degli impatti odorigeni, si ritiene sussistano i presupposti di compatibilità ambientale dell'intervento, così come proposto e localizzato, in quanto, per quanto riguarda gli aspetti ambientali, la pollina prodotta viene ceduta a terzi pertanto le emissioni locali di ammoniaca sono limitate alla sola fase di stabulazione e, più in generale, presso l'allevamento sono attuate per quanto applicabili le migliori tecniche disponibili.

Dalla messa in esercizio dell'allevamento non è pertanto attendibile un ulteriore impatto significativo e negativo sull'ambiente interferito, in termini di alterazione dello stato attuale dei luoghi, tenuto conto che, nel rispetto delle previsioni progettuali, gli interventi in progetto paiono compatibili con la conservazione delle componenti ambientali presenti sull'area di intervento e non ne pregiudicano in modo significativo l'integrità, subordinatamente al rispetto delle condizioni indicate nell'allegato atto Autorizzatorio Integrato Ambientale (**Allegato A**) nonché di quella di cui alla nota prot. n. 46720 del 17.08.2020 dell'ASL CN1, in premessa richiamata.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 “*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*”.

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e relativo PTPC.

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*”.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i. “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”.

Visto il Decreto No. 93 del 31.7.2020 relativo all' approvazione del PEG 2020-2022.

Visti:

- il D. Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. “*Norme in materia ambientale*”;
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i. “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*”;
- il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante “*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*”;
- il D.P.R. 12.04.1996 “*Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dall'art. 40 comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale*” e s.m.i.;
- il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i. “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001)*”

Vista la nota prot. ric. n. 46720 del 17.08.2020 dell'ASL CN1, in premessa richiamata.

Valutate le risultanze emerse nel corso delle Conferenze di Servizi del 30.01.2020 e del 09.06.2020, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente, ed i relativi pareri acquisiti nell'ambito delle stesse.

Preso atto delle autorizzazioni nelle stesse acquisite ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i..

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINANO

1. DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE in merito al progetto di modifica gestionale dell'allevamento avicolo localizzato nel Comune di Salmour presentato da parte del Sig. ALASIA Giuseppe, titolare dell'omonima azienda agricola al quale è subentrata La Cascina Società semplice agricola, sede legale in Loc. Ciocchini 9/A, Novello e sede operativa, Via Fossano 7, Salmour, in quanto, per quanto riguarda gli aspetti ambientali, la pollina prodotta viene ceduta a terzi pertanto le emissioni locali di ammoniaca sono limitate alla sola fase di stabulazione e, più in generale, presso l'allevamento sono attuate, per quanto applicabili, le migliori tecniche disponibili. Dalla messa in esercizio dell'allevamento non è pertanto attendibile un ulteriore impatto significativo e negativo sull'ambiente interferito, in termini di alterazione dello stato attuale dei luoghi, tenuto conto che, nel rispetto delle previsioni progettuali, gli interventi in progetto paiono compatibili con la conservazione delle componenti ambientali presenti sull'area di intervento e non ne pregiudicano in modo significativo l'integrità, subordinatamente al rispetto delle condizioni indicate nell'allegato atto Autorizzatorio Integrato Ambientale (**Allegato A**) nonché di quella di cui alla nota prot. n. 46720 del 17.08.2020 dell'ASL CN1 in premessa richiamata.

In particolare, in caso di attivazione del protocollo previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2017, n. 13-4554 - la Ditta autorizzata dovrà attuare le misure individuate dal tavolo di confronto (di cui alla DGR 09/01/2017, n.13-4554). Si rinvia in proposito alle prescrizioni impartite nell' Allegato A.

2. DI RILASCIARE, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale, finalizzata all'esercizio dell'allevamento nel suo complesso, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. DI DARE ATTO del parere espresso in Conferenza di Servizi da parte del Comune di Salmour, ai fini del rilascio di eventuali provvedimenti in materia—urbanistico – edilizia, in premessa richiamato.

4. DI RINVIARE agli atti successivi di competenza del Comune di Salmour, l'adozione di eventuali provvedimenti in materia—urbanistico – edilizia, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, a seguito della notifica del presente provvedimento.

5. DI DARE ATTO altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1, nonché le autorizzazioni di cui ai punti 2 e 4, sono rilasciati:

- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo, come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale, C.so Nizza 21, Cuneo;
- facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.

6. DI PRESCRIVERE che, ferme restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, è affidato all'ARPA Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase di esercizio dell'allevamento e di stabilire che, a tal fine, il proponente deve dare tempestiva comunicazione della messa in esercizio dell'allevamento ad ARPA Piemonte -Dipartimento di Cuneo- Settore VIA- Via Vecchia di Cuneo 11, Cuneo.

7. DI CONSIDERARE ACQUISITI, conformemente a quanto previsto dall'art. 14-ter comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non ha partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non ha espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione.

8. DI STABILIRE che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1., ai fini della messa in esercizio dell'attività, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la **durata di tre anni** a decorrere dalla data del presente provvedimento. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le modifiche gestionali autorizzate dovranno essere attuate **entro cinque anni** dalla pubblicazione del presente provvedimento. Scaduti i predetti termini, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Provincia di Cuneo, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.

9. DI INVIARE il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 25, comma 5, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è conforme a tutte le norme vigenti in materia.

11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

12. DI DARE INFINE ATTO che il procedimento di RIESAME, ai sensi di legge, dell'allevamento pre-esistente presso il sito - conclusosi favorevolmente sotto il profilo tecnico ed ambientale, preliminarmente alla presentazione della modifica sostanziale alle modalità di allevamento per la quale si è reso necessario svolgere la fase di Valutazione di Impatto Ambientale - può intendersi a tutti gli effetti confluito all'interno del procedimento di VIA e disciplinato dall'Autorizzazione Integrata Ambientale formalizzata nell'Allegato A;

Al presente provvedimento sono allegati, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti atti:

- Autorizzazione Integrata Ambientale (**Allegato A**).

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi della L.R. 40/98 e s.m.i. ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 25, comma 5, d.lgs. 152/06 e s.m.i.

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto.

IL DIRIGENTE VICARIO
(Ufficio Valutazione Impatto Ambientale)
Dott. Luciano FANTINO

IL DIRIGENTE
(Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali)
Dott. Luciano FANTINO